

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOCCHIO

INDI

DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE

	PAG.	PAG.
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1385) 164
Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale (721)	154	PRESIDENTE 164, 167, 168, 171, 174, 178
PRESIDENTE	154	GARZIA, <i>Relatore</i> 165, 167, 169, 171
		GOTTARDO 169, 171
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		IANNIELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 171, 172, 173, 174
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864)	155	RENDE 170
PRESIDENTE 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164		SANTAGATI 167, 172, 173, 174, 178
AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164		SPAVENTA 169, 171, 173
BERNARDINI 160		USELLINI 168
ROSSI DI MONTELERA 161		Votazione segreta:
USELLINI 158, 160, 161, 163		PRESIDENTE 179
VISCARDI, <i>Relatore</i> 156, 159, 160, 161, 163		

La seduta comincia alle 9,55.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale (721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale ».

Ricordo che nella seduta del 12 marzo scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È autorizzata la gratuita cessione in favore del comune di Roma, con vincolo permanente di destinazione a parco pubblico, dei seguenti immobili siti in Roma, assegnati allo Stato con atto di divisione con gli eredi Savoia per notaio Raffaello Napoleone di Roma in data 17 giugno 1957, n. 70317 di repertorio.

A) Tenuta « Monte Antenne », sulla via Salaria, della totale superficie di ettari 32.68.30, confinante a nord-est e ad ovest con proprietà del comune di Roma, a sud con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, al foglio 525, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 99, al foglio 526, particelle 62, 63, al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », al foglio 525, principale 5, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, principale 9, 10, 11, 13, 17.

B) Parte della contigua area compresa nel parco di Villa Savoia, della totale superficie di ettari 32.80.26, confinante a nord con la tenuta Monte Antenne, a est con la via Salaria e con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle Catacombe), con il medesimo citato atto Napoleone 17 giugno 1957, repertorio 70317, a sud e ad ovest con la residua parte del comprensorio assegnato agli eredi Savoia (zona delle cavalle madri), iscritta: al nuovo catasto terreni alla partita 46375 intestata « demanio dello Stato » e partita speciale 1 per i fabbricati urbani, foglio 532, particelle 16, 17, 18, alla partita 48559 intestata « demanio dello Stato », foglio 532, particelle 19, 20, foglio 533, particelle 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 31, 32, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, foglio 543, particelle 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 53, 54, alla partita 30995 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, particella 29, alla partita 1/45431, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 535, particelle 4, 12, 35, foglio 543, particelle 7, 24, 48; al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 40226 intestata « demanio dello Stato », foglio 533, principale 12, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foglio 543, principale 7, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata l'accettazione della cessione gratuita in favore dello Stato da parte del comune di Roma, dell'area di ettari 2.44.10, confinante a nord e ad est con la via Ponte Salarario, a sud ovest con la porzione di Villa Savoia di proprietà del demanio dello Stato, iscritta al nuovo catasto terreni alla partita speciale 1, intestata « aree di enti urbani e promiscui », foglio 533, particelle 1, 3, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Ricordo che nella seduta del 13 marzo 1980 avevamo approvato i primi cinque articoli ed erano stati presentati due articoli aggiuntivi, il 6. 0. 1 del relatore ed il 6. 0. 2 dell'onorevole Usellini, che rispettivamente recitano:

« Limitatamente alle giacenze di alcoli contenuti nei prodotti finiti di cui all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506, nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia prescritta dall'articolo 6 della legge stessa, non si applicano gli interessi e le indennità di mora stabiliti al terzo comma di detto articolo nonché le penalità stabilite dal successivo articolo 7 purché ne sia fatta domanda al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e venga effettuato il pagamento del diritto erariale dovuto entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione » (6. 0. 1).

« La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonché all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria,

nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricati o degli importatori, con esclusione dei prodotti con esso fabbricati quali liquori, acqueviti e profumerie alcoliche.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, numero 506 » (6. 0. 2).

Nella seduta odierna il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato i seguenti altri articoli aggiuntivi in materia di autoliquidazione che recitano:

« Nel caso di assoggettamento ad aumento di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a

norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 » (6. 0. 3).

Il secondo è del seguente tenore:

« Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo » (6. 0. 4).

VISCARDI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nel corso della seduta precedente — tenutasi in data 13 marzo — era stato approvato l'articolo 5-bis ed era iniziato l'esame dell'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 da me presentato e mirante a risolvere il contenzioso sorto tra l'amministrazione dello Stato e le industrie utilizzatrici di alcool relativamente al pagamento da parte di queste ultime del diritto erariale introdotto dall'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Il collega Usellini, a sua volta, aveva presentato un altro articolo aggiuntivo: con riferimento ai due emendamenti la Commissione concluse che era necessario acquisire dal Governo un maggior numero di dati, dal momento che il comportamento delle industrie utilizzatrici, nelle diverse parti del territorio nazionale, non risultava omogeneo ai fini dell'applicazione della citata legge n. 506.

Desidero anche ricordare ai colleghi che gli articoli aggiuntivi in questione erano stati sollecitati da iniziative prese da alcune associazioni le quali avevano rappresentato la necessità di una interpretazione autentica del disposto legislativo che

giungesse alla esclusione del pagamento del maggior onere previsto per i prodotti finiti, limitando, cioè, il pagamento soltanto agli alcool tal quali.

Alla luce della diversità di comportamento delle diverse industrie, si giunse alla conclusione che si era di fatto determinata la possibilità per alcuni utilizzatori di non fare le denunce previste dal citato articolo 4, per le quali, a suo tempo, l'amministrazione finanziaria aveva emanato delle disposizioni di carattere generale ed aveva indicato nella data del 5 ottobre 1978 il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentate le denunce.

L'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 consente di raggiungere la uniformità di comportamento da parte delle industrie utilizzatrici attraverso la riapertura dei termini al fine di evitare le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione delle denunce.

I colleghi ricorderanno pure che, nel corso della discussione di tale articolo aggiuntivo, si affermò — sulla base di informazioni provenienti da varie fonti — che il problema posto, nei fatti, non esisteva, dal momento che nessuno aveva ritenuto di dover assolvere al maggior onere previsto dalla legge e che il contenzioso aperto rappresentava, in qualche misura, una interpretazione eccessivamente estensiva della norma da parte dell'amministrazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni e di tali informazioni la Commissione concluse che era assolutamente necessario acquisire degli elementi di chiarezza prima di prendere qualsiasi decisione.

Personalmente ritengo che l'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 possa risolvere i problemi oggetto della discussione in modo soddisfacente sia per l'amministrazione, sia per gli interessati, contribuendo, inoltre, a dare certezza giuridica in questo settore. Ove si volesse cogliere la occasione di una discussione che si svolgesse nel senso da me richiamato per affermare impegni diversi dell'amministrazione dello Stato che non rientrano nelle modalità di comportamento normalmente as-

sunte per i vari interventi di aumento del diritto erariale, ciò implicherebbe una diminuzione degli introiti, diminuzione che avrebbe come conseguenza la restituzione degli importi dovuti. Qualora si volesse, cioè, interpretare la norma in senso restrittivo, nel senso cioè che gli importi non erano dovuti, ci troveremmo costretti a restituire, a chi ha adempiuto all'obbligo, le somme da lui versate.

Credo che a questo punto sia necessario fare una valutazione in termini di bilancio. Non so se l'onorevole sottosegretario, sulla scorta di questa discussione di cui ho riassunto i punti salienti, vorrà offrire elementi in grado di consentire una adeguata conclusione.

In ultimo, vorrei aggiungere di aver predisposto la formulazione di un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a predisporre una normativa per l'unificazione di tutta la materia relativa agli abbuoni per cali, sia di produzione che di invecchiamento, sulla base della proposta a suo tempo avanzata dalla Commissione CEE. Si tratta di dare certezza ai produttori su una linea che, qualora venisse accettata dalla Commissione, avrebbe grande importanza anche per il futuro.

AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. La discussione che ora si conclude ha lasciato aperto soltanto il problema del trattamento fiscale delle giacenze nel caso in cui l'imposta di fabbricazione sia stata aumentata. Si tratta di un problema già sollevato in sede di discussione sulle linee generali e in relazione al quale sono stati presentati due emendamenti, ai quali si aggiunge la proposta di una nuova forma di pagamento della giacenza, cioè mediante autoliquidazione.

Gli interrogativi, in pratica, sono due: si tratta di sapere quale trattamento fiscale attribuire al passato e quale modo di pagamento destinare al futuro. Per quanto attiene la prima questione — quella del trattamento fiscale attribuito alle giacenze — il Governo si è reiteratamente espresso, dichiarando che sono soggetti ad aumento di imposta anche gli alcoli

contenuti nelle giacenze di prodotti finiti, per cui è obbligatorio da parte di colui che possenga tali giacenze fare regolarmente la dichiarazione.

I due emendamenti presentati, l'uno dell'onorevole Usellini l'altro dell'onorevole Viscardi, perseguono due obiettivi diversi. Il primo è un emendamento radicale, nel senso che tende ad escludere dallo aumento di imposta di fabbricazione gli alcoli contenuti nei prodotti finiti, ed a tale riguardo il Governo ha espresso il suo parere contrario in quanto una tale disposizione cozzerebbe contro un comportamento costante e finirebbe con il premiare coloro i quali non si sono adeguati a quanto stabilito dalla legge e ribadito dal Governo mediante sue circolari. È stato detto che nessuno fino a questo momento ha pagato l'imposta sui prodotti finiti: abbiamo fatto una rapida indagine-campione in quattro uffici UTIF, quelli di Milano, Genova, Udine e Modena, è risultato che in applicazione della legge del 1978, relativa appunto al pagamento di tale imposta, sono stati pagati 300 milioni di lire. Per quanto riguarda in particolare Modena vi è stato versamento di indennità di mora per 1.774.400 lire e di interessi legali per 1.078.130 lire; le indagini non sono state estese agli altri uffici, ma evidentemente se ciò avvenisse vedremmo che i 300 milioni sono di gran lunga superati. Quindi il Governo ritiene di non poter accogliere questo emendamento, sia perché desidera restare fermo nella interpretazione che ha dato alla legge con le sue circolari, sia perché altrimenti si darebbe luogo ad una difficilissima procedura di rimborso, che impegnerebbe gli uffici e, soprattutto, non raggiungerebbe un obiettivo di giustizia.

Al contrario, l'emendamento presentato dall'onorevole Viscardi tende ad attenuare il rigore del provvedimento. Il relatore propone, cioè, che per tutti i possessori di giacenze che abbiano interpretato la legge nel senso che non debba essere versata l'imposta sugli alcoli contenuti nei prodotti finiti, incorrendo dunque in un errore di interpretazione, sia-

no riaperti i termini. Questo consentirebbe di dare a tutti la possibilità di fare le dovute denunce senza incorrere in procedure di penalizzazione. Si tratterebbe di una indiretta interpretazione perché il Parlamento riconoscerebbe che la imposta è dovuta e che vi era una differenza di interpretazione, per cui viene offerta la possibilità di fare nuove denunce. Questa impostazione risolverebbe il problema per cui, nel caso in cui venisse approvata dalla Commissione, il Governo non farebbe opposizione; va però sottolineato che se il Parlamento intendesse ridiscutere il problema nell'ambito di un provvedimento generale la adozione di una simile disposizione, consistente in pratica nella affermazione della obbligatorietà dell'imposta, impedirebbe decidendo oggi una rielaborazione della materia.

E veniamo al terzo punto, cioè alla proposta avanzata dall'onorevole Usellini e ripresa dall'onorevole Bernardini - o viceversa, ora non ricordo - ed oggi formalizzata dal relatore, relativa all'autotassazione nel caso di denunce sugli alcoli contenuti nei prodotti finiti. Fino a questo momento vi è una procedura per la quale è fatto obbligo a coloro i quali abbiano nei propri depositi delle giacenze di prodotti finiti contenenti alcoli di fare la denuncia ed agli uffici di verificare tale denuncia e di mandare l'avviso di pagamento entro il tradizionale quinquennio - oltre il quale vi sono termini di decadenza per cui l'ufficio non può più intervenire -. Generalmente, per queste verifiche è sufficiente un biennio. La proposta dei colleghi prima menzionati si riferisce, invece, ad una forma di autotassazione, cioè chi denuncia versa per quanto denunciato, fermo restando il diritto dell'ufficio di procedere a verifiche che potranno naturalmente portare ad un successivo conguaglio in caso di infedeltà della denuncia delle giacenze. Il Governo aveva convenuto su questo aspetto, per cui non può non dichiararsi d'accordo sugli articoli aggiuntivi preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, il Governo si è dichiarato contrario all'articolo aggiuntivo 6.0.2, in quanto è stato compiuto un accertamento per campione in alcuni uffici UTIF che dimostrerebbe la non fondatezza delle notizie da lei date.

USELLINI. L'Associazione nazionale dell'industria chimica ha confermato che tutte le aziende del settore chimico, e anche quelle farmaceutiche, si sono comportate, in ordine alla legge 18 agosto 1978, n. 506, escludendo i prodotti diversi dall'alcole come materia prima dalla denuncia di giacenza.

Insisto sull'articolo aggiuntivo 6.0.2, perché, trattandosi di dare un'interpretazione autentica, la materia è di stretta competenza del Parlamento. Credo che nella precedente seduta, in cui ho formulato l'emendamento insieme con altri colleghi, siano state sufficientemente spiegate le ragioni dell'emendamento, che vengono ancora oggi confermate e non smentite dalle dichiarazioni rese ai membri di questa Commissione dell'Associazione nazionale dell'industria chimica sulle istruzioni date a suo tempo in ordine all'attuazione del provvedimento e sulla contraddittoria applicazione fatta dagli uffici.

Mi rendo conto che il Governo difenda la posizione dell'amministrazione (questo rientra in un atteggiamento più che logico), ma resta il fatto che il Parlamento si deve assumere la responsabilità di chiarire la sua volontà manifestatasi in precedenti atti legislativi.

Desidero rilevare che, con l'approvazione dell'altro articolo aggiuntivo, ci troveremo nella materiale impossibilità di sapere qual è l'origine degli alcoli rispetto alla quale matura il debito d'imposta per il diritto erariale, in quanto la situazione di giacenza non è stata rilevata dagli atti e nei termini previsti dalla legge, per cui è assolutamente irrecuperabile. Non si avrebbe quindi la possibilità di applicare il dettato legislativo, come emerge in modo chiaro anche dalla

lettera dell'Associazione nazionale dell'industria chimica.

Concludendo, mi permetto di sottoporre ai colleghi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6. 0. 2 per chiarire e risolvere in modo definitivo questo problema, salvo che il Governo in futuro, non voglia dare attuazione, così come ha dichiarato in occasione di precedenti sedute del Comitato ristretto, ad un provvedimento legislativo che, abolendo il sistema dei diritti erariali, ne trasformi il prelievo in imposta sul valore aggiunto, modifica che consentirebbe il recupero dell'imposta sui prodotti esportati, che oggi è possibile solo nell'ipotesi di lavorazioni presso i magazzini fiduciari. Credo che anche da questo punto di vista si eviterebbero, in occasione di eventuali, future variazioni di imposta, problemi di applicazione per i diversi prodotti secondo lo stadio in cui sono immagazzinati.

PRESIDENTE. Alla luce delle indagini per campione, il Governo questa mattina sostiene una certa tesi: ne prendo atto, ma accetto con riserva questa interpretazione, perché ritengo che la circolare della direzione generale delle dogane, esplicativa della legge 18 agosto 1978, n. 506, sia incorsa in un duplice errore. Il primo è di carattere giuridico, in quanto l'articolo 4 della legge n. 506, nel colpire le giacenze, indica solo gli alcoli e non anche quelli contenuti nei prodotti finiti.

Il secondo errore, a mio avviso, è di carattere tecnico in quanto è impossibile determinare la quantità di alcole da sottoporre al pagamento della differenza di tributo del diritto erariale in un prodotto in cui trovano impiego diversi tipi di alcoli, soggetti a diverse aliquote.

Tuttavia, atteso che l'interpretazione del Governo va in direzione di un aumento delle entrate dell'erario, prendo atto con riserva di questa interpretazione poiché ritengo che in tal modo si creeranno occasioni di contenzioso per il rimborso di quello che fino ad oggi è stato pagato.

Quale è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 6. 0. 1 ?

AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Invito il relatore a ritirarlo.

VISCARDI, Relatore. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sull'inopportunità di inserire in questo provvedimento una interpretazione autentica della legge 18 agosto 1978, n. 506, poiché eravamo partiti da condizioni diverse, cioè ci sembrava di poter concedere una nuova apertura di termini senza mettere in discussione la sostanza del contenzioso aperto tra amministrazione ed utilizzatori di alcoli.

Forse sarebbe il caso, anche alla luce delle riserve manifestate da più parti, di stralciare questo argomento dal provvedimento e pertanto ritengo di poter accogliere l'invito del Governo qualora si ritorni al testo originario, in cui non era previsto un articolo del genere.

In questo caso la Commissione impegnandosi a predisporre una proposta di legge per l'interpretazione autentica della disciplina del 1978, avrebbe il tempo necessario per recepire tutti gli elementi in discussione.

Pertanto, pregherei il collega Usellini di ritirare anche il suo articolo aggiuntivo, e vorrei sapere se il Governo conviene sull'opportunità di stralciare questa materia e farne oggetto di un apposito provvedimento che chiarisca le incertezze circa il riferimento all'imposta di fabbricazione e al diritto erariale.

AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è dell'avviso di riordinare tutta la materia ed in questo senso era rivolto l'invito al relatore.

Al Governo, altresì, non è sfuggita la fondatezza dell'osservazione avanzata dal presidente circa la difficoltà di individuazione del contenuto di alcole nel prodotto finito, osservazione che è stata avanzata anche dell'onorevole Usellini. Tuttavia in merito non è possibile assumere alcuna decisione se non dopo aver esaminato il quadro complessivo della situazione rela-

tivamente al problema delle giacenze e dell'aumento degli alcoli sui prodotti finiti.

Il Governo, pertanto, assume l'impegno a riesaminare la situazione nel suo complesso nel senso indicato dall'ordine del giorno che è stato preannunciato, cioè di allineare la normativa nazionale a quella europea.

Se vi fosse un ritiro contestuale dei due articoli aggiuntivi, il Governo potrebbe assicurare che con alacrità e solerzia procederebbe al riordino della materia.

Vi è poi una seconda questione. Il Governo potrebbe evitare di presentare un provvedimento circa l'autoliquidazione, che riguarderebbe il futuro, e se da parte del legislatore si dovesse stabilire che non sono dovuti aumenti di imposta o diritti erariali, non vi sarebbe obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta. Quindi l'articolo aggiuntivo preannunciato dal relatore non pregiudica la sostanza del problema, è procedimentale e non sostanziale. Il Governo è grato di questa nuova procedura perché riesce ad incassare immediatamente mentre prima poteva incassare solo dopo l'avviso del pagamento.

L'orientamento della Commissione è di mantenerlo?

BERNARDINI. Intendiamo mantenerlo.

USELLINI. La tesi del Governo era emersa in sede di Comitato ristretto in una fase nella quale mancavano ancora le informazioni necessarie. L'emendamento del relatore, quindi, è nato, sia pure nell'accordo, nell'ambito di un quadro impreciso della situazione: nel momento in cui sono stati acquisiti quei necessari elementi di valutazione, è maturata l'impostazione sintetizzata nel mio articolo aggiuntivo.

A questo punto non si può far altro che valutare quale sia l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della citata legge n. 506, dato che l'una esclude l'altra: infatti, l'articolo aggiuntivo del relatore riapre i termini, mentre il mio li chiude definitivamente. Inoltre, l'emendamento

del relatore implica l'assoggettabilità a diritto erariale di quegli alcool che non sarebbero assoggettabili, dal momento che non se ne può provare la provenienza. In altri termini, si creerebbe un problema di applicabilità della legge stessa, perché si imporrebbe il pagamento del diritto erariale a chi oggi non ha fatto la denuncia non per inadempienza, ma perché non in grado di documentare la provenienza dell'alcool contenuto nel prodotto finito.

Chiedo, pertanto, al relatore di accettare l'invito del Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo al fine di esaminare una diversa possibilità di soluzione da definire in questa sede, dato che non vedo come la questione possa essere risolta in via amministrativa. Se così non facessimo, non otterremmo altro che perpetuare la situazione attuale che vede delle vertenze aperte dall'amministrazione alle quali le aziende non possono che opporsi.

VISCARDI, Relatore. Il Governo afferma che alcune aziende hanno pagato l'imposta sui prodotti finiti.

USELLINI. Il Governo ha proceduto ad una analisi per campione su quattro province.

VISCARDI, Relatore. Così, per quattro province esiste il contenzioso.

AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ho detto che esiste un pagamento di 300 milioni, non che esiste il contenzioso.

USELLINI. Il Governo sostiene che in alcuni casi e in alcune province sono stati effettuati dei pagamenti di imposta. Continuo a sostenere, sulla base dei dati elaborati dall'associazione industriali, che la massa non ha ancora pagato l'imposta.

Desidero, poi, ringraziare il relatore per aver accolto l'esigenza, prospettata nel corso della seduta del 13 marzo scorso, di integrare il disposto del disegno di legge al nostro esame con una norma per l'autoliquidazione del debito di imposta di fabbricazione, entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione. Ritengo, comun-

que, che l'articolo aggiuntivo preannunciato dal relatore e che si occupa di questo argomento vada completato con l'inserimento di una norma transitoria mirante a far sì che le disposizioni in esso contenute si applichino comunque a quelle dichiarazioni per le quali non si è ancora provveduto al versamento del tributo, concedendo un margine di tempo pari a trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in discussione.

Ritengo che l'opportunità dell'inserimento di questa norma transitoria sia condivisa da altri gruppi: io presenterò, comunque, un emendamento in questo senso al fine di poter utilizzare il dispositivo della norma anche con riferimento alla legge n. 506, che potrebbe essere esplicitamente citata, cioè ai fini della riscossione dell'imposta anche per quelle dichiarazioni non soggette ad autoliquidazione.

PRESIDENTE. Faccio presente ai commissari che, avendo il Governo dichiarato che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6. 0. 2 comporta rimborsi, siano costretti ad inviare lo stesso alla Commissione bilancio per il parere prima che si proceda alla votazione.

USELLINI. I versamenti cui ha fatto riferimento il Governo sono relativi alle dichiarazioni di cui alla legge n. 506. La faccenda, comunque, non è chiara: pur ritenendo sempre che nessuno abbia pagato l'imposta sui prodotti finiti, qualora ciò fosse avvenuto, il problema può essere facilmente risolto emendando il mio articolo aggiuntivo nel senso di specificare che non si dà in alcun caso luogo a rimborsi. Ripeto, però, che è matematicamente certo che nessuno ha pagato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I dati esposti alla Commissione mi sono stati forniti dagli uffici competenti, che hanno fatto degli accertamenti. Con il preannunciato subemendamento dell'onorevole Usellini si verrebbe a creare una ingiusta discriminazione tra chi ha pagato e chi non lo ha fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 6. 0. 2:

Alla fine aggiungere il seguente comma:

Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.

VISCARDI, *Relatore*. Il subemendamento dell'onorevole Usellini premia di fatto chi non ha pagato e nega il rimborso a chi ha compiuto il proprio dovere. Pertanto, nel ritirare l'articolo aggiuntivo 6. 0. 1, dichiaro che voterò contro il subemendamento e contro l'articolo aggiuntivo 6. 0. 2 cui esso fa riferimento.

ROSSI DI MONTELERA. Ho l'impressione che l'esclusione del rimborso possa dar luogo ad eccezione di incostituzionalità della norma, dato che essa comporta una grave disparità di trattamento nei confronti di contribuenti che si sono comportati in modo diverso in base ad una diversa interpretazione della legge n. 506 data dagli uffici. Per altro, ritengo che l'emendamento Usellini sia estremamente importante perché già in altre occasioni, ad esempio in riferimento al famoso decreto-legge sulla imposta di fabbricazione della birra, si era parlato di questo rilevante problema delle giacenze. Cioè, quando in presenza di un aumento di imposta di fabbricazione si tratta di prodotti finiti, si va incontro non solo a grossi problemi di accertamento, come il presidente ha messo in rilievo, ma anche a notevoli problemi di carattere commerciale e quindi finanziario: infatti si determina una disparità di trattamento tra il grossista che, con il prodotto finito nei magazzini, non viene assoggettato alla tassa ed il fabbricante il quale, avendo tenuto il prodotto in magazzino, si trova di fronte da un lato al problema dell'accertamento, che dà luogo a grossi contenziosi, e dall'altro ad un aggravamento della sua posizione economica nel caso in cui il prodotto sia già stato venduto ad un prezzo determinato. Ricordo che già quando si affrontò il problema della birra il

Governo espresse la volontà di cercare di risolvere la questione, quindi vorrei ora sapere dal sottosegretario quale sia la posizione del Governo su questo aspetto fondamentale a fronte del problema dei rimborsi sollevato dal relatore; vorrei sapere se c'è l'intenzione di arrivare nel più breve tempo possibile ad una definizione chiara sia dal punto di vista interpretativo che economico. In caso contrario, ritengo che sarebbe opportuno approvare questo emendamento Usellini in quanto pone il problema sul tappeto e, pur comportando dei rischi, comincia a risolverlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini, di cui ho già dato lettura, contrari il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Usellini 6. 0. 2 come risulta dalla modifica testé apportata, contrari il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART.

« Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle de-

nunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 ».

ART.

« Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo ».

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal momento che è stato approvato l'emendamento Usellini, che raggiunge l'obiettivo di escludere dall'obbligo della dichiarazione, e quindi del versamento, tutte le giacenze di alcoli contenute in prodotti finiti o semilavorati, dobbiamo stabilire se questa debba essere considerata una interpretazione autentica per il futuro e se abbia anche validità per il

passato. In questo caso verrebbe a mancare il presupposto per le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate ai sensi del decreto-legge del 1978.

USELLINI. Si tratta di interpretazione autentica perché tale è per espressa dizione. La legge originaria dice esattamente quello che dice la legge al nostro esame, e cioè che la misura del diritto erariale si applica agli alcoli esistenti, e questa dizione fa riferimento alle materie prime e non ai prodotti finiti che, quando sono assoggettati a variazioni nelle giacenze, vengono esplicitamente richiamati.

Il provvedimento di liquidazione si riferisce al fatto che per gli alcoli dichiarati ai sensi della legge 18 agosto 1978 ai fini della dichiarazione di imposta, tale imposta non è ancora stata pagata; si tende, quindi, a far pagare al rivenditore la imposta dovuta lasciando alla amministrazione il tempo per la verifica.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna distinguere tra gli alcoli tal quali, che sono sottoposti all'aumento dell'imposta e per le cui giacenze sono state fatte delle dichiarazioni alle quali non ha ancora fatto seguito il versamento, e gli alcoli contenuti nei prodotti lavorati. La norma che la Commissione si è detta disposta ad approvare, cioè la norma relativa all'autoliquidazione, avrebbe effetto solamente nei riguardi degli alcoli tal quali e non di quelli contenuti nei semilavorati e nei prodotti finiti, infatti per questi, non essendo individuata la quantità di alcol, non vi è l'obbligo di denuncia.

Quindi l'approvazione di questo articolo è compatibile con l'articolo aggiuntivo 6. 0. 2, perché si riferisce a tutto il trattamento fiscale.

VISCARDI, *Relatore*. Ritengo che si possa procedere all'approvazione dei due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo (6. 0. 3) del relatore, cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo (6. 0. 4) del relatore, cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro, tenuto conto della soppressione degli abbuoni e delle riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione (A. C. n. 864), al fine di non danneggiare la produzione nazionale rispetto ai prodotti d'importazione ammessi al pagamento differito dei diritti doganali ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

impegna il Governo

a predisporre entro il 30 giugno corrente anno un provvedimento legislativo per la ammissione al detto pagamento differito delle imposte di fabbricazione;

impegna inoltre il Governo

a predisporre in tempi ravvicinati una normativa per l'unificazione di tutta la materia relativa agli abbuoni per cali determinando un allineamento agli altri paesi della CEE, nell'ambito della proposta di direttiva avanzata dalla Commissione CEE concernente la armonizzazione delle accise sull'acole ».

(0/864/1/6)

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accolgo.

VISCARDI, *Relatore*. Desidero far presente che nel testo dei commi aggiuntivi all'articolo 3, approvati nella seduta del 13 marzo, vi sono due errori materiali: in quello che diviene il quarto comma, e precisamente nella lettera a), le parole: « di preparazione e la sosta in magazzino » debbono essere rettificata con le altre: « di preparazione e la eventuale sosta in magazzino »; in quello che diviene l'ottavo

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

comma le parole: « 18° mese » debbono essere rettificata con le altre: « 13° mese ».

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si procederà a queste rettifiche.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,35.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Ricordo che gli emendamenti esaminati dal comitato ristretto sono i seguenti:

del Governo:

All'articolo 1, primo comma, la disposizione della lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o

infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (1. 1);

dei deputati Citterio ed altri:

All'articolo 3 dopo le parole: i reggenti provvisori di magazzino sopprimere le parole con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire (3. 1);

All'articolo 4 dopo le parole: i coadiutori di magazzini, sopprimere le parole: con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire (4. 1);

del Governo:

All'articolo 6, secondo comma, le parole: all'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, sono sostituite dalle seguenti: alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato (6. 1);

del deputato Spaventa:

Sopprimere l'articolo 7 (7. 1);

del Comitato ristretto:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo, di cura, di soggiorno e turismo, e negli spacci cooperativi (7. 2);

del Governo:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato assume a proprio onere, secondo la prassi mercantile, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti che essa commercializza. Con

effetto dalla medesima data è soppressa la indennità per il trasporto dei sali di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le modalità per l'espletamento del servizio saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente ovvero tramite società per azioni da essa appositamente costituite o controllate mediante partecipazioni maggioritarie, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Ai fini di indirizzo e di controllo le cariche societarie vengono conferite a dipendenti particolarmente esperti, in servizio od in quiescenza, della stessa Amministrazione dei Monopoli, designati dal Ministro delle finanze.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite in atto dal 1° ottobre 1979 (8. 3);

del relatore:

nel terzo capoverso sopprimere le parole: direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge (8. 4);

del deputato Usellini:

nell'articolo 8, nel quarto capoverso sostituire le parole: o, mediante società cooperative dei trasportatori abilitati ai sensi di legge *con le parole* attraverso la propria rete distributiva (8. 1);

del deputato Gottardo:

nel terzo capoverso dopo la parola: mediante, *inserire la parola:* imprese (8. 2) *nel terzo capoverso sostituire le parole:* da mediante, *fino a:* di legge, *con le parole:* imprese di trasporto iscritte ed operanti nell'ambito territoriale di ciascuno dei compartimenti dei monopoli di Stato (8. 5).

GARZIA, *Relatore.* Il Comitato ristretto ha ritenuto accettabile l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 e riguardante la lettera *b)* di quest'ultimo in quanto esso fa riferimento semplicemente alla revisione di un errore tipografico. Il Comitato, inoltre, si è trovato d'accordo sull'emendamento Citterio 3. 1 con il quale viene soppresso il tetto di 5 miliardi per la sanatoria riguardante i magazzini allo ingrosso.

Per quel che riguarda l'articolo 6, il Comitato concorda con l'emendamento presentato dal Governo che, in sostanza, fornisce una precisazione migliore dei rapporti che debbono intercorrere tra gli utenti, le rivendite collocate nelle stazioni ferroviarie e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato. In tale emendamento, infatti, si fa riferimento anziché all'ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato — che non esiste più — alla direzione compartimentale quale organo di raccordo.

Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuna la presentazione di un emendamento all'articolo 7 che respinga la novità da esso introdotta circa le rivendite munite di « patentino ». Tale articolo, infatti, tendeva ad allargare la rete distributiva dell'amministrazione dei monopoli con la liberalizzazione del « patentino », purché i generi venduti con tale autorizzazione fossero gravati di un sovrapprezzo non superiore, comunque, a lire 100 a pacchetto.

La disposizione contenuta nell'articolo 7 ha suscitato in seno al Comitato ristretto qualche perplessità per cui, come dicevo, è parsa opportuna la presentazione di un emendamento del seguente tenore e mirante a sostituire integralmente l'articolo in questione: « Il primo comma dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, è sostituito dal seguente: " salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo, di cura, di soggiorno e turismo e negli spacci cooperativi " ». In sostanza, questo emendamento riporta con leggere varianti il testo dell'articolo 23 così com'era prima dell'introduzione della modifica di

cui all'articolo 7 del provvedimento in esame.

Nonostante il fatto che il Comitato ristretto si sia espresso favorevolmente rispetto a questo emendamento, il relatore ha da fare alcuni rilievi in merito. Intanto, l'operazione che viene proposta dall'articolo 7 ha una sua motivazione sostanziale, che è quella dell'anticontrabbando, poiché finora si è supplito alla indisponibilità di generi di monopolio attraverso rifornimenti illegittimi perché provenienti dal contrabbando. Ora, noi otterremmo il risultato di sottoporre a legittimazione una tale prassi; inoltre le cento lire, che apparivano come un sovrapprezzo uguale sia per i generi di produzione nazionale sia per i generi di produzione estera, non costituivano una discriminante a favore della produzione nazionale.

Tuttavia, una più attenta riflessione sul primo comma dell'articolo 7 induce a ritenere, essendo le cento lire un prezzo massimo ed essendo stabilite a facoltà del ministro, che le disparità di trattamento tra i generi nazionali ed esteri verranno regolate dallo stesso ministro. Allo stesso modo il ministro potrà decidere di avvalersi, e in quale misura avvalersene, di tale facoltà poiché il sovrapprezzo potrebbe incidere ulteriormente quale fattore inflazionistico.

Altre questioni sono sorte in seno al Comitato ristretto riguardo all'articolo 8 con il quale si regolamenta la facilitazione del trasporto gratuito, il quale viene ad aggiungersi alle altre agevolazioni dei rivenditori.

Il Comitato ristretto si è trovato di fronte alla proposta del Governo di ripristinare una precedente ipotesi secondo la quale l'attività di trasporto dei generi di monopolio dovrebbe avvenire tramite società per azioni appositamente costituite o controllate mediante partecipazione maggioritaria dell'amministrazione dei monopoli, secondo le modalità fissate con il decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.

Il Comitato ristretto ha ritenuto che una tale forma associativa istituita unicamente allo scopo del trasporto fosse da

respingere. Infatti, la nuova azienda che si sarebbe istituita con l'approvazione della proposta del Governo sarebbe stata indubbiamente un tipo di società con uno scopo specifico e avrebbe avuto una partecipazione del monopolio tale da rendere comunque la società di facile controllo per quanto riguarda il bilancio, ma di assai più difficile controllo riguardo alla convenienza di gestione.

È evidente che una tale proposta avrebbe finito con l'essere uno strumento la cui gestione presenta dei rischi di bilancio sufficientemente accettabili da parte dell'amministrazione dei monopoli, la quale in futuro sarebbe potuta intervenire a sanare i passivi aumentando il compenso ai trasporti, ottenendo, però, così un effetto negativo su una liberalizzazione che il Comitato considera necessaria.

Da parte del Comitato è stata ugualmente respinta la proposta di istituzione di cooperative, poiché l'esperienza passata ha dimostrato come queste abbiano finito con l'essere assorbite dal monopolio sotto la pressione dei lavoratori con risultati decisamente negativi.

Il concetto nel quale il Comitato ristretto si è mosso è stato quello di individuare il mezzo migliore attraverso il quale l'amministrazione dei monopoli possa effettuare il trasporto o direttamente o grazie all'utilizzo di imprese operanti secondo quanto stabilito dalla legge.

All'articolo 8, inoltre, è stato presentato da parte dell'onorevole Gottardo un ulteriore emendamento tendente a stabilire che al trasporto siano addette persone iscritte ed operanti nell'ambito territoriale di ciascuno dei compartimenti dei Monopoli di Stato. Ciò significa che l'amministrazione dei monopoli, nell'espletare le gare di appalto per i trasporti, potrebbe trovarsi di fronte al rifiuto di talune imprese, in quanto esistono zone non convenienti, come il Trentino-Alto Adige, ed in tal caso potrebbe ricorrere direttamente ai propri mezzi. A me pare che tale emendamento riesca a soddisfare tutte le esigenze. È chiaro che se la Commissione si orientasse nel senso di approvare questo emendamento scarterebbe automaticamen-

te la proposta che è insita nell'emendamento Usellini, là dove dice « attraverso la propria rete distributiva »: infatti questo significa che l'Amministrazione dei monopoli si avvale dei grossisti per trasferire gratuitamente ai tabaccai i propri generi. Ciò potrebbe creare, probabilmente, qualche conflittualità all'interno della stessa rete distributiva e quindi, ad avviso del relatore, non dovrebbe essere accettato; mentre potrebbe essere accettata la formulazione di un emendamento, che preveda sia un trasporto effettuato al prezzo più basso possibile, sia la possibilità di provvedere direttamente a tale trasporto là dove le aziende private non siano interessate ad effettuarlo, e quindi a partecipare alle gare.

Non vi sono altri emendamenti ed io credo che, con una ulteriore riflessione sugli articoli 7 ed 8, la Commissione possa concludere i propri lavori recependo quanto proposto dal Comitato ristretto.

SANTAGATI. Ho seguito le ulteriori delucidazioni fornite dal relatore e prendo atto dello sforzo che è stato compiuto per coordinare questa materia e per cercare di contemperare esigenze magari non del tutto omogenee. Vorrei fare, però, qualche precisazione rispetto a quanto testé detto dall'onorevole Garzia.

Là dove si è arrivati ad un armonico coordinamento, salvo qualche dettaglio, il testo proposto dal relatore potrebbe essere quello definitivo. Invece, là dove esistono ancora alcune incertezze sarebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento, ed intendo riferirmi in modo particolare alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8. Se ho ben capito, il relatore chiede che l'emendamento Usellini 8. 1 e l'emendamento Gottardo 8. 2 vengano assorbiti dalla ultimissima edizione dell'emendamento Gottardo 8. 5 ma, a questo punto, va chiarito che esiste un emendamento di iniziativa governativa, l'8. 3, che è interamente sostitutivo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1385, mentre lo emendamento Gottardo prevede soltanto la sostituzione parziale del quarto comma dell'articolo 8. Mi domando, dunque, se la

Commissione debba prendere a base della propria discussione il testo dell'articolo 8 dell'originario disegno di legge, rispetto al quale quello del collega Gottardo si pone semplicemente come emendamento al quarto comma, o non piuttosto il nuovo testo presentato dal Governo, cioè l'8. 3, rispetto al quale l'emendamento Gottardo si pone quale subemendamento. Si tratta di una questione che deve essere chiarita preliminarmente poiché poi, attraverso la volontà politica di tutti i gruppi, si possa arrivare alla stesura definitiva. Dato che tra il testo originario dell'articolo 8 ed il testo interamente sostitutivo successivamente presentato esistono alcune diversità, credo che anche il Governo desideri dire qualcosa in proposito e chiedo al presidente se non sia il caso di sospendere brevemente la seduta per permettere al Comitato ristretto, o anche alla stessa Commissione plenaria, di procedere al dovuto chiarimento.

PRESIDENTE. Proceduralmente noi siamo vincolati a considerare come testo base per la nostra discussione il testo pervenutoci dal Senato. Se il Governo intende modificarlo deve farlo attraverso la presentazione di un emendamento sul quale la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi dopo aver ascoltato il parere del relatore, espresso anche sulla base di quanto convenuto in sede di Comitato ristretto.

SANTAGATI. Poiché il relatore è relatore di maggioranza, di quella stessa maggioranza sulla quale si basa il Governo, non vi dovrebbero essere contrasti tra quanto dichiarato dal relatore e quanto dichiarato dal Governo. Il singolo deputato parla a nome proprio, ma il relatore deve parlare a nome della maggioranza. Se vuole parlare a nome proprio deve dimettersi da relatore.

GARZIA, *Relatore*. Dal momento che sono stato chiamato in causa desidero dire che la tesi sostenuta dall'onorevole Santagati è decisamente nuova: potrebbe anche essere, in qualche misura, affascinante, ma io credo che sia da respingere perché -

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

a parte la sostanza del provvedimento che trova la Commissione concorde — il relatore è libero, sugli aspetti tecnici, di esprimere opinioni diverse da quelle del Governo, e tutta la prassi parlamentare che conosco mi conforta in questa affermazione. Cioè sempre il relatore ha avuto la libertà, naturalmente tenendo conto di quanto emerso in sede di Comitato ristretto, di esprimere la propria opinione.

USELLINI. Desidero dire che, accogliendo la richiesta del relatore, non insisto per il mio emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Come la Commissione mi ha consentito altre volte di fare, desidero esprimere, scusandomi ancora di farlo da questo banco, il parere del mio gruppo sugli emendamenti che sono stati preannunciati. Il gruppo comunista è favorevole agli emendamenti 1. 1, 3. 1, 4. 1 e 6. 1.

Per quanto riguarda l'articolo 7, desidero ribadire le considerazioni svolte dal collega Garzia e fugare in parte le preoccupazioni del collega Spaventa, che ha presentato l'emendamento soppressivo ritenendo che il sovrapprezzo possa incidere sul paniere, dato che le sigarette nazionali vi sono incluse.

A tale proposito rilevo che l'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del ministro delle finanze per cui, nel provvedimento per il sovrapprezzo non superiore a cento lire, il ministro ha la facoltà di escludere dal sovrapprezzo le nazionali o quelle sigarette che possano incidere sul paniere. Ritengo pertanto che l'articolo 7 possa rimanere nell'attuale testo del Senato.

Desidero ora richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'articolo 8. Stiamo discutendo da anni sulla necessità di giungere alla riforma dell'amministrazione dei monopoli; e recentemente la Comunità ci ha messo in mora per la mancata armonizzazione fiscale sui tabacchi. Ora, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge, ritengo che non possiamo preconstituire, adottando la politica del carciofo,

una situazione prima che il Parlamento si pronunci sull'assetto della riforma dei monopoli.

Mi permetto di censurare il Governo, perché il sottosegretario Tambroni già nella VII legislatura assunse a nome del Governo l'impegno di presentare al Parlamento un libro bianco e un disegno di legge sulla riforma dei monopoli. È intervenuto lo scioglimento della VII legislatura e si è ora all'VIII, ma non se ne è fatto ancora niente; e rilevo che vi sono due proposte di legge al riguardo. Colgo l'occasione per sottolineare che questo argomento, per il quale — ripeto — la Comunità ha messo in mora il Governo italiano, debba avere la precedenza nel futuro calendario dei lavori; e, dato che anche nella scorsa legislatura, dopo essere giunti ad una certa fase della discussione, non andammo più avanti perché il Governo annunciò una propria iniziativa, credo sia giunto il momento di uscire dall'equivoco e prendere posizione.

Se dovesse essere approvato l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 8, si prefigurerebbe il futuro assetto, per quanto riguarda la distribuzione, dell'azienda dei monopoli. Da questo punto di vista sono contrario all'emendamento del Governo sia per motivi di principio, come ho cercato di dimostrare, sia di merito, perché non si può affidare la distribuzione ad una ventilata società formata da consiglieri in servizio o da persone in quiescenza, cioè non si può dare la facoltà al Governo di creare un altro carrozzone. Inoltre, non ritengo che si possa affidare il servizio di trasporto a cooperative dato che nella scorsa legislatura abbiamo cercato di eliminare gli appalti, per cui abbiamo predisposto un progetto di legge nel quale si è previsto l'inserimento nell'organico dell'azienda dei monopoli di tutte le figure miste o no, di tutti i lavoratori che, per quanto riguarda il trasporto in modo particolare, abbiano prestato servizio presso i monopoli. Per questi motivi sono contrario all'emendamento sostitutivo dell'articolo 8.

Considerando prioritario il discorso di non preconstituire, attraverso la politica

del carciofo, l'assetto della riforma dei monopoli, chiedo se non convenga prendere come testo base l'articolo 8 approvato dal Senato, sopprimendo al terzo comma le parole: « direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge », dato che, intanto, affermiamo il principio che dal 1° gennaio 1982 il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite è a carico dell'amministrazione dei monopoli. Queste erano le considerazioni che intendevo fare a nome del gruppo comunista.

GARZIA, Relatore. Ho presentato ora un emendamento nel senso da lei indicato.

SPAVENTA. Desidero riprendere la questione posta dall'articolo 7 per precisare che la mia contrarietà a tale articolo deriverebbe solo in via secondaria dalla circostanza che si possa verificare un qualche effetto sulla scala mobile.

La mia è una preoccupazione anticorporativa, perché mi sembra chiaro che questo articolo stabilisca una non troppo santa alleanza fra tabaccai e pubblici esercenti, come del resto ci ha scritto lealmente l'attivissima federazione dei tabaccai che ci invia sempre lettere e che dimostra un po' troppo nelle sue argomentazioni sul sovrapprezzo. Infatti, tale federazione, da un lato, lamenta che coloro che hanno il patentino riforniscano « il cliente di passaggio che deve essere ricondotto alla più vicina tabaccheria », quasi fosse una pecora da istradare, e dall'altro lamenta la assenza di convenienza economica del gestore del locale che ha il patentino, per cui « il cliente di transito viene allontanato dalla rivendita di zona dall'offerta a prezzo non maggiorato di caffè-bar distanti pochi metri da una rivendita che ha pagato pesanti canoni d'asta al momento dell'aggiudicazione e paga annualmente un'elevata imposta di concessione governativa per la sua esclusiva di vendita al dettaglio ». Ciò dimostra un po' troppo perché qualcuno ci dovrà guadagnare. Pertanto, quando si dice che il cliente di transito « deve essere instradato » da una

parte o dall'altra, si tratta evidentemente di pii desideri per clienti di transito non fumatori e che quindi non vanno da nessuna parte.

Il motivo per cui i tabaccai ed i pubblici esercenti vogliono questo sovrapprezzo è il seguente: dopo aver stabilito per i tabaccai, che ci hanno ringraziato con lettere, la chiusura domenicale, l'orario massimo, eccetera, è intervenuto chiaramente un afflusso di acquisto presso altre rivendite diverse dalle tabaccherie, per cui ora si cerca una spartizione tranquilla del mercato instaurando il monopolio da una parte e dall'altra, dando così un premio a chi vende fuori orario.

Si tratta di bardature corporative che non riesco a comprendere. Se si dicesse che i non tabaccai possono vendere al prezzo che vogliono: cento o duecento o trecento, lo potrei comprendere, perché in sostanza si tratterebbe di liberalizzare il prezzo, ma disporre il sovrapprezzo per uguali generi è un concetto che continua ad essermi piuttosto repellente indipendentemente dalla questione della scala mobile o no.

Concludendo, sono a favore dell'emendamento del Governo che contempla semplicemente una correzione, in quanto estende questa possibilità anche alle aziende di cura e di soggiorno (mi corregga il sottosegretario se sbaglio), ma accoglie il principio, che del resto era stato sollecitato dal precedente sottosegretario, della non istituzione di un sovrapprezzo.

GOTTARDO. Per quanto riguarda l'articolo 7, comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Spaventa per questa sollecitazione fatta anche dalla categoria, dato che si avrebbe una rivendita surrettizia nei casi in cui non vi siano l'etichettatura e la tabella esterna al negozio.

Se è vero, com'è vero, che siamo stati sollecitati ad introdurre determinati orari anche per i tabacchi, come correttamente doveva essere concesso in quell'epoca considerando che anche questi sono lavoratori che hanno bisogno del riposo settimanale, feriale, eccetera, è altrettanto vero che il vizio del fumo imperversa non solo nelle

ore di apertura delle tabaccherie, ma anche nelle fasce orarie in cui queste sono chiuse.

Mi riferisco in particolare a quei pubblici esercizi che sollecitano in qualche modo il consumatore all'uso del tabacco; in questi casi la mancanza di regolamentazione potrebbe provocare l'insorgere di alcuni fenomeni anomali, quali la vendita di contrabbando come unica forma di fornitura. L'introduzione del patentino potrebbe costituire una specie di regolamentazione.

Non va trascurato, inoltre, che il commercio del tabacco produce reddito e se è indiscriminata la determinazione del prezzo, non è possibile in nessun modo precisare la misura del reddito derivante da questa fonte. Mi sembrerebbe più opportuno stabilire, a seconda del tipo di prodotto, un determinato prezzo; in tal caso sarebbe possibile determinare la misura del ricavo.

Nel corso della discussione era stato sollevato il problema della incidenza del sovrapprezzo sul « paniere ». Va rilevato, in proposito, che la qualità di tabacco in questione rappresentata dalle « Nazionali » non è più reperibile, o almeno con grande difficoltà, in commercio e che quindi la sua incidenza sarebbe modestissima.

Pertanto, ritengo che, di fronte al testo al nostro esame che stabilisce un sovrapprezzo non superiore a 100 lire, si potrebbe invece dire: « un determinato sovrapprezzo ».

Per quanto riguarda l'articolo 8, comprendo le ragioni del presidente quando afferma che si dovrebbe procedere alla riforma dell'azienda di monopolio e che questo articolo potrebbe creare difficoltà al momento di legiferare in merito al trasporto. È un dato di fatto, comunque, che i prodotti di monopolio devono essere trasportati a carico del fornitore e quindi vi si può provvedere o direttamente dall'azienda o da soggetti terzi, ad esempio società di trasporti. Come ricordava il relatore, ci sono casi di obiettiva difficoltà; ad esempio in Sardegna il compartimento è così vasto e le distanze sono

tali che diventa insostenibile l'esercizio del servizio e quindi si rende necessario l'impegno dell'azienda dei monopoli.

In proposito va anche rilevato che la suddivisione attuale dei magazzini all'ingrosso è estremamente frastagliata ed una regolamentazione del settore potrebbe individuare dei centri omogenei per la distribuzione; in questo modo, attraverso l'esercizio di più centri di ridistribuzione, può sorgere l'occasione per creare quel grosso magazzino in grado di esercitare il servizio.

È per queste ragioni che ho presentato l'emendamento tendente ad inserire dopo la parola « mediante », il termine « imprese », termine specificato dal secondo emendamento come « imprese di trasporto iscritte ed operanti nell'ambito territoriale di ciascuno dei compartimenti dei monopoli di Stato ». Ritengo, infatti, che in questo modo si potranno realizzare determinati accorpamenti da parte dei magazzini che renderanno più conveniente l'esercizio del trasporto, sia in relazione ad una distribuzione più efficiente dei punti di vendita, sia per la stessa azienda dei monopoli, che potrà essere sollevata da una spesa di notevole entità.

Mi sono permesso di proporre una precisazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 8 che concerne obiettivi che vanno al di là del garantire l'approvvigionamento di tabacco.

RENDE. L'emendamento del relatore all'articolo 8 presuppone che il consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli può valutare l'opportunità della gestione diretta o indiretta del servizio di trasporto. È ovvio che una valutazione del genere deve rispondere a criteri di produttività ed è in questo senso che l'amministrazione deve scegliere. Va tenuto conto tuttavia che una eventuale opzione per la gestione diretta non può non prevedere la costituzione di un'altra azienda alla quale l'azienda autonoma dei monopoli sarebbe chiamata a partecipare ed in questo caso sarebbe sempre competenza del Parlamento approvarne la costituzio-

ne. Siamo, pertanto, garantiti dal pericolo di una eccessiva proliferazione di aziende pubbliche nel settore.

E per questa motivazione che mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

SPAVENTA. Non comprendo la ragione per cui le rivendite di tabacchi dovrebbero essere danneggiate, posto che le rivendite non regolari acquistano da quelle regolari. Non si configura, quindi, un calo del regime di affari derivante dalla circostanza che rivendono anche soggetti forniti di patentino.

Per quanto riguarda il sovrapprezzo, ove ci si orientasse per il mantenimento del testo pervenutoci dal Senato, proporrei che fosse data la facoltà ma non l'obbligo di metterlo, come si deduce dall'attuale formulazione dell'articolo 7.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente, poiché si parla di « sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione », esso diventa obbligatorio.

GOTTARDO. È lo stesso istituto del patentino che comporta il sovrapprezzo.

SPAVENTA. Se non erro, un regolamento di attuazione può ben essere modificato da una legge.

GARZIA, *Relatore*. Nella pratica, quel regolamento di attuazione non fu applicato.

SPAVENTA. Si potrebbe indicare un prezzo massimo, per cui se una rivendita non intende applicarlo, può decidere liberamente: altrimenti diamo vita ad una situazione di natura corporativa, dando una rendita obbligata ad alcuni pubblici esercizi.

Per quel che riguarda l'articolo 8 vorrei fare una osservazione — consentitemi il termine — « gianniniana » dato che il professor Giannini ha sempre lamentato l'eccesso di legiferazione: noi, infatti, legiferiamo su delle cose impensabili quali i modi di trasporto dei tabacchi. Non cre-

do che esista un altro Parlamento al mondo che si occupi di cose del genere, né mi conforta in questo senso l'affermazione secondo la quale è necessario che il Parlamento si occupi delle gestioni dirette.

RENDE. Se il consiglio d'amministrazione dovesse scegliere per l'amministrazione diretta, il Parlamento è interessato.

SPAVENTA. Non sono sicuro che ciò sia vero e soprattutto che sia opportuno: personalmente mi trovo a disagio di fronte a norme di questo genere perché esse rappresentano una falsa garanzia e non fanno altro che complicare le cose.

PRESIDENTE. Alla luce del fatto che non è stato ancora approvato il disegno di legge di riforma — che andrebbe definito al più presto — e dato che abbiamo affermato il principio del trasporto gratuito, mi sembrerebbe ingiusto preconstituire con un disegno di legge la distribuzione primaria.

SPAVENTA. Su questo argomento sono d'accordo con lei: quello che mi preoccupa è il contenuto della dichiarazione dell'onorevole Rende.

GARZIA, *Relatore*. Desidero far osservare all'onorevole Spaventa che il problema delle rivendite nei pubblici esercizi è diverso da quello dei « patentini », così come lo è quello dello « spostamento dei clienti da una rivendita all'altra » il quale ultimo nasce dalla modifica di legge da noi introdotta in passato e che oggi è affrontato e risolto dall'articolo 9 del disegno di legge al nostro esame ove si specifica che l'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

La concessione del « patentino », invece, per il suo contenuto e per il sovrapprezzo definito dal regolamento di attuazione della legge che lo disciplina — e per altro, ripeto, mai applicato — tende ad ampliare la rete di vendita ed a far sì che i rivenditori riforniscano chi è muni-

to di « patentino », allargando così il proprio giro d'affari, ma senza alcun utile.

Per risolvere i problemi derivanti da questa situazione — ed a questo proposito mi associo a quanto detto dal presidente in ordine all'opportunità che queste questioni siano affrontate e risolte dalla legge di riforma del settore — è evidente che il titolare di patentino tenda a rifornirsi attraverso canali diversi da quelli dell'amministrazione. Di tale argomento si occupa l'articolo 7 il quale all'ultimo comma stabilisce, tra l'altro, che al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una dichiarazione riepilogativa dei prelevamenti effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, di cui una copia dovrà essere allegata, da parte dei titolari del patentino alla dichiarazione dei redditi.

La soluzione data a tutti questi problemi, certamente, onorevole Spaventa, non è ottimale: al di là, comunque, delle mie personali « tentazioni corporative », la situazione è tale che soltanto così si può sperare che il fenomeno del contrabbando venga in qualche modo contenuto.

Per quel che riguarda l'articolo 8, condivido le osservazioni dell'onorevole Spaventa circa la tendenza alla regolamentazione minuziosa di singole e particolari questioni attraverso norme di legge. La mia proposta di emendamento, infatti, mirando alla soppressione delle parole « o mediante » vuole ricondurre l'azienda del monopolio alla logica propria di un'azienda produttiva, la quale dovrà, quindi, gestire il trasporto nel modo meno costoso e più conveniente dal punto di vista dei propri interessi che sono, poi, coincidenti con quelli dei rivenditori. Così facendo, noi non dettiamo particolari e minuziose modalità di esercizio, ma diciamo solo che l'amministrazione dei monopoli deve prospettare all'autorità che dovrà intervenire a sancirla una proposta di soluzione al problema dei trasporti.

Per questi motivi desidero assicurare al collega Rende che, nel caso in cui venga accettata la mia proposta di emendamento, non sorge alcuna possibile ipotesi di creazione di nuovo « carrozzone ».

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzi tutto credo sia doveroso prendere atto dell'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto. Per quel che riguarda il merito del provvedimento, desidero dire che circa l'articolo 1 non esistono problemi, tranne quell'aggiustamento di natura tecnico-formale già ricordato dal relatore. In ordine, poi, all'opportunità di eliminare il tetto di 5 miliardi previsto dall'articolo 3 il Governo è d'accordo, così come lo è per la proposta di modifica della dizione dell'articolo 6 dal momento che gli ispettorati compartimentali delle ferrovie dello Stato non esistono più.

In sostanza restano oggi da risolvere i problemi derivanti dal disposto degli articoli 7 e 8 del disegno di legge all'esame della Commissione. A questo proposito desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulle conseguenze derivanti dalla norma contenuta nell'articolo 7: infatti, la questione del sovrapprezzo da applicare alle merci acquistate dai detentori dei patentini non rappresenta una facoltà dell'amministrazione. Nel momento in cui si esercita la facoltà di istituire un nuovo patentino, il Governo ha l'obbligo di imporre il sovrapprezzo. Non esiste, per altro, la possibilità di stabilire minimi e massimi, sappiamo solo che dobbiamo scegliere fra le cinquanta e le cento lire.

L'allora ministro del bilancio Andreatta ha già avuto modo di sottolineare le ripercussioni inflattive agli effetti della scala mobile di tale sovrapprezzo, ma non dobbiamo dimenticare che per la prima volta introduciamo nel regime dei monopoli un doppio prezzo, il che comporta ovviamente certi rischi (pensate, ad esempio, alla possibilità di un trafugamento del prodotto). Inoltre, premesso che non sia possibile stabilire una gamma variegata di sovrapprezzi, ci si renderà subito conto di come si penalizzi il prodotto nazionale, cioè quello a minor costo, a tutto favore del prodotto estero.

SANTAGATI. Questa è una facoltà autonoma del ministro.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sto esprimendo il parere ufficiale del ministro né mi risulta che questi abbia dichiarato cosa diversa.

Dicevo, tale sovrapprezzo, da un massimo del 50 per cento — per i prodotti nazionali — ad un minimo del 28,5 per cento per i tipi di media produzione e per i prodotti esteri — finirebbe per scontare un aumento che oscilla dal 10 al 12,5 per cento.

Per tale motivo il Governo è favorevole all'approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto, il quale normalizza la situazione ripristinando con lievi modifiche quanto previsto dall'articolo 23 della legge vigente: inoltre si dichiara più favorevole all'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 7 a firma dell'onorevole Spaventa, piuttosto che all'accettazione passiva del testo del Senato.

Riguardo all'articolo 8, il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo poiché non ha ritenuto che il testo del Senato fosse adeguato alle esigenze che si intendono soddisfare. Infatti, vogliamo introdurre, con la rigidità della legge, una serie di atti attualmente previsti dal regolamento. Per altro, se il primo comma dell'articolo dovesse essere approvato nel testo del Senato, si avrebbero gravi ripercussioni da non sottovalutare, poiché per quanto riguarda la previsione del ritiro delle ricevute di pagamento dell'ordinazione precedente, ciò riguarderebbe solo le rivendite che si avvalgono del pagamento differito. Inoltre, il contenuto letterale della norma si proietterebbe nella prospettiva di rendere obbligatorio il pagamento differito con una palese limitazione della libertà del rivenditore.

In linea di massima potrei aderire alla proposta del relatore avanzata a tale proposito, anche se ciò renderebbe più rigida la manovra da parte dell'amministrazione e potrebbe escludere dal beneficio alcuni rivenditori, che non ricorrono al pagamento differito, costringendoli, invece, a ricorrere a tale sistema.

Per quanto concerne il terzo comma, il Governo si riserva di presentare un emendamento tendente ad istituire appo-

site società per la gestione dei trasporti solo in caso di accordi.

In via subordinata, qualora la Commissione non ritenesse di accogliere il testo elaborato dal Governo, aderirei alla proposta dell'onorevole Garzia, sempre che venga eliminata anche la seconda parte del primo comma.

SANTAGATI. Avevo ragione quando dicevo che la posizione del Governo non corrisponde a quella del relatore: è una osservazione procedurale che devo fare dal momento che non posso non tenere conto di quanto il Governo afferma a nome della maggioranza.

Da quanto detto dall'onorevole sottosegretario, mi sembra di aver capito che, eccezion fatta per gli articoli 7 ed 8, su tutto il resto del provvedimento vi è l'accordo di tutti e quindi si tratterebbe soltanto di apportare dei miglioramenti tecnici o lessicali sui quali non è necessario soffermarsi. Per quanto riguarda l'articolo 7 in particolare, invece, mi pare di aver capito che il sottosegretario sia alternativamente disponibile verso l'emendamento Spaventa 7. 1 interamente soppressivo dell'articolo e verso l'emendamento formulato dal Comitato ristretto.

Dal momento che nelle votazioni si deve procedere sempre a partire dall'emendamento più lontano dal testo base, io non credo che il rappresentante del Governo possa dire di essere alternativamente disponibile per l'una o per l'altra tesi, visto che se venisse approvato l'emendamento Spaventa l'articolo 7 verrebbe soppresso e la Commissione non potrebbe più pronunciarsi sull'emendamento del Comitato ristretto.

SPAVENTA. Risolvo la situazione dichiarando di rinunciare al mio emendamento e di aderire all'emendamento 7. 2 del Comitato ristretto.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho detto che il Governo dichiara il proprio consenso all'emendamento del Comitato ristretto, accettando, in via subordinata, quello dell'onore-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

vole Spaventa nel caso in cui la Commissione sia orientata in tal senso.

SANTAGATI. Ma, come ho detto, deve essere posto in votazione prima l'emendamento soppressivo dell'onorevole Spaventa.

SPAVENTA. Il problema non si pone più dal momento che io ritiro il mio emendamento.

SANTAGATI. La cosa ora è diversa. Lei, onorevole Ianniello, voleva fare una inversione che non è possibile; l'onorevole Spaventa ha capito la mia obiezione ed ha ritirato il suo emendamento. Abbiamo dunque fugato ogni dubbio sull'articolo 7.

Lo stesso discorso va fatto per l'articolo 8. Il sottosegretario Ianniello si dice disponibile ad accettare l'emendamento Garzia al terzo comma a patto che venga eliminata l'ultima parte del primo comma dopo l'alea (cioè dalla parola « ritiro » fino alla parola « successiva »); ma anche in questo caso ci si trova di fronte all'ostacolo costituito dall'ordine logico delle votazioni (il secondo comma deve essere posto in votazione prima del terzo).

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come l'onorevole Spaventa faccio anch'io una dichiarazione: qualora il relatore accettasse l'emendamento all'articolo 8 relativo al primo comma dopo l'alea, ritirerei l'emendamento precedentemente preannunciato. Proceduralmente possiamo anche trovare un accomodamento, l'importante è essere d'accordo sulla sostanza.

SANTAGATI. Nel momento in cui lo onorevole Garzia si dichiara disponibile a fare suo l'emendamento del Governo il discorso si chiarisce. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Partendo dalla considerazione che questa mattina il Governo si è presentato con una posizione diversa da quella assunta al Senato, per cui legiferando in fretta rischieremmo anche di

dare vita ad un provvedimento non giusto, io sento l'esigenza di una pausa di riflessione. Avanzero quindi al momento opportuno la proposta di votare oggi quegli articoli sui quali non siano sorti problemi, rinviando nuovamente al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti connessi agli articoli 7 e 8.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato le proprie posizioni.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, o di rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, la disposizione della lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere alla Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (1. 1);

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato

all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Citterio, De Cinque, Russo Giuseppe e Gottardo hanno presentati il seguente emendamento:

All'articolo 3 dopo le parole: i reggenti provvisori dei magazzini, sopprimere le parole: con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire (3.7).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I coadiutori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire o delle rivendite in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Citterio, De Cinque, Russo Giuseppe e Gottardo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 dopo le parole: i coadiutori dei magazzini, sopprimere le parole: con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire (4. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 otto-

bre 1958, n. 1074, agli Ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente all'Ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, secondo comma, le parole: all'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, sono sostituite dalle seguenti: alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato (6. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

«ART. 23. — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate con lo stesso decreto.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei Monopoli dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Al termine di ogni anno i rivenditori dovranno rimettere ai titolari dei patentini una dichiarazione riepilogativa dei prelevamenti effettuati e dei sovrapprezzi percepiti da ciascun patentino, copia della quale dovrà essere allegata dai titolari dei patentini alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche».

Il relatore, onorevole Garzia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 22 dicembre, n. 1293, è sostituito dal seguente:

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo, di cura, di soggiorno e turismo, e negli spacci cooperativi (7. 2).

Come ho già precedentemente anticipato, propongo alla Commissione di accantonare questo articolo (e quindi il relativo emendamento) e di rinviarlo al Comitato ristretto per un ulteriore esame. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 concernente regolamento di ese-

cuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del finanziamento dei generi prelevati dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto salì prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1981 ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato assume a proprio onere, secondo la prassi mercantile, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti che essa commercializza. Con effetto dalla medesima data è soppressa la indennità per il trasporto dei salì di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le modalità per l'espletamento del servizio saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà di provvedere al servizio direttamente ovvero tramite società per azioni da essa appositamente costituite o controllate mediante partecipazioni maggioritarie, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Ai fini di indirizzo e di controllo le cariche societarie vengono conferite a dipendenti particolarmente esperti, in servizio od in quiescenza, della stessa Amministrazione dei Monopoli, designati dal Ministro delle finanze.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite in atto dal 1° ottobre 1979 (8. 3).

Il relatore, onorevole Garzia, ha presentato il seguente emendamento:

Nel terzo capoverso sopprimere le parole: direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge (8. 4).

L'onorevole Gottardo ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel terzo capoverso dopo la parola: mediante, *inserire la parola:* imprese (8. 2);

Nel terzo capoverso sostituire le parole da: mediante, *fino a:* di legge, *con le parole:* imprese di trasporto iscritte ed operanti nell'ambito territoriale di ciascuno dei compartimenti dei monopoli di Stato (8. 5).

Anche per l'articolo 8 e per gli emendamenti ad esso connessi se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di accantonarli e rinviarne l'esame al Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

(È approvato).

ART. 10.

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: « della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 8, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni.

SANTAGATI. Dal momento che l'articolo 11 riguarda le conseguenze finanziarie dell'articolo 8, credo che sarebbe opportuno accantonare anche questo visto che in sede di riesame degli articoli 7 e 8 potrebbero aversi modifiche anche della parte finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Santagati di accantonare l'articolo 11.

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà del comune » (721).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (864).

Presenti	28
Votanti	19
Astenuti	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Battaglia, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, De Cosmo, Fiori Publio, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Laganà, Lanfranchi Cordioli Valentina, Mannino, Merolli, Pavone, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Rubinacci, Russo Giuseppe, Santagati, Spaventa, Toni, Triva, Usellini.

Si sono astenuti sul provvedimento 864:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso Cristina, Giura Longo, Lanfranchi Cordioli Valentina, Toni e Triva.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO